



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Allegato A) al decreto del Presidente n. _____ del _____
che si compone di n.3 pagine inclusa la presente.

PROVINCIA DI VERONA COMUNE DI ROVERE VERONESE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI ROVERE VERONESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SOSTA PER CAMPER - NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ALTA VIA DELLA MONTAGNA VERONESE".

Tra:

- la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", con sede in Verona Via Santa Maria Antica, 1 - Codice Fiscale 00654810233, rappresentata Antonio Pastorello che interviene nella Sua qualità di Presidente;

- il Comune di Roverè Veronese, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 12, Codice Fiscale 80010130237, rappresentato dal Sindaco ing. Fabio Erbisti;

premesso che:

- con decreto ministeriale del 8 luglio 2003, n. 1537, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha approvato gli interventi finanziabili con risorse del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) provenienti dalla rimodulazione delle economie rinvenienti dal patto generalista della Montagna Veronese. Tra questi interventi rientra un progetto denominato "Alta via della Montagna Veronese" per la realizzazione del quale il decreto ministeriale citato assegna la somma di euro 571.424,44;

- con nota del 17 aprile 2014, protocollo n. 42458, il Ministero assegna ai soggetti promotori degli interventi il termine del 30 novembre 2014 per presentare la progettazione di livello definitivo degli stessi al fine di ottenere il relativo decreto di approvazione del contributo;

- con determinazione organizzativa 23 maggio 2014, n. 198, la dirigente dell'area programmazione e sviluppo del territorio, competente per materia, ha nominato il responsabile unico del procedimento dell'opera, nella persona del geom. Mauro Michelone, funzionario responsabile dell'unità operativa espropri, e ha costituito i gruppi di lavoro dedicati alla progettazione dell'intervento nonché di supporto al RUP;

- con deliberazione di Consiglio provinciale 5 giugno 2014, n. 71 è stato approvato il piano finanziario dell'opera mediante il quale il progetto è stato inserito nella programmazione dell'ente;

- con deliberazione di Giunta Provinciale 4 settembre 2014, n. 130 è stato approvato il relativo progetto preliminare;

- con deliberazione del Presidente della Provincia, n. 25 del 28 novembre 2014, è stato approvato il progetto definitivo, che prevede una spesa complessiva di euro 571.424,44, di cui euro 416.134,50 per lavori, compresi euro 8.159,50 di oneri per la sicurezza, ed euro 155.289,94 per somme a disposizione;

- con determinazione dirigenziale n. 861, del 9 marzo 2016, si è approvato il progetto esecutivo del percorso culturale ciclo-pedonale denominato "Alta via della Montagna Veronese" che collega il sistema ambientale del Monte Baldo con quello della Lessinia, attraversando i territori di tredici Comuni da San Zeno di Montagna fino alla frazione di Bolca in Comune di Vestanova, per la lunghezza di 110 km, insieme all'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta semplificata (C.U.P. D41B14000470006 e C.I.G. 6599689BA4);

ritenuto opportuno pertanto disciplinare tempi e modalità di realizzazione dei lavori, nonché reciproci impegni e obblighi in un accordo condiviso tra i due enti;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse vengono dalle parti confermate e costituiscono parte integrante del presente accordo di programma (poi per brevità "Accordo").

Articolo 2



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

(Oggetto dell'Accordo)

1. L' oggetto dell' "Accordo" è la realizzazione da parte della Provincia di Verona di un'area di sosta attrezzata per caravan e autocaravan, su terreni di proprietà del Comune di Roverè Veronese e individuati nell'allegata planimetria.

Articolo 3

(Impegni della Provincia)

1. La Provincia si impegna a:

- provvedere, a propria cura e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, alla realizzazione ed al collaudo dei predetti interventi;
- ottenere prima dell'inizio dei lavori tutti i pareri e/o le autorizzazioni di legge che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera;
- l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione, gratuitamente per tutto il periodo necessario alle lavorazioni, le aree necessarie per la realizzazione dell'intervento in parola ed inoltre:

nella prima fase per la realizzazione dell'area camper:

- a sottoscrivere il verbale di presa in carico da parte della Provincia delle aree necessarie all'intervento (aree cantiere più scarpata), entro 15 giorni dalla richiesta del responsabile unico del procedimento;
- a presentare, entro 20 (venti) aprile 2016, l'istanza presso gli uffici dell' Enel per richiedere la fornitura della potenza necessaria alla gestione del nuovo impianto (60 kV) e per eventuale aumento di potenza della cabina sita nella località Conca dei Parpari;
- a richiedere alla Usl territorialmente competente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Provincia, l'autorizzazione per lo scarico delle acque grigie in subirrigazione previo trattamento primario in pozzetto degrassatore;
- ad approvare il progetto esecutivo elaborato dalla Provincia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Provincia di Verona;

nella successiva fase di gestione dell'area camper:

- a sottoscrivere entro 30 giorni dal collaudo dei lavori il verbale di consegna e presa in carico come proprietario dell'area e di tutte le sue attrezzature sosta camper;
- ad assumere, a far data dalla presa in carico, tutti gli oneri derivanti dal funzionamento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area;
- a realizzare segnaletiche stradali per facilitare il raggiungimento della struttura e garantire la regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dell'area e gli spazi adeguati per la circolazione, per la sosta e per il parcheggio di autocaravan e caravan;
- a pubblicizzare i prezzi praticati e il periodo di apertura con modalità ben visibili ai fruitori anche dall'esterno dell'area;
- a programmare nel proprio bilancio le spese per la sistemazione dei bagni già esistenti a fine di valorizzare maggiormente l'area sosta;
- a gestire la fornitura dell'acqua corrente (potabile e non) nell'area camper.

Articolo 5

(Collaudo e consegna dei lavori)

1. A conclusione dei lavori, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale redigeranno un verbale di consegna delle opere realizzate dalla Provincia al Comune di Roverè, che da quel momento ne curerà la gestione. Il responsabile della direzione lavori è l'arch. Adriano Scappini.

Articolo 6

(Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma)



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

1. Sull'esecuzione del presente accordo è costituito - come previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - il collegio di vigilanza, formato da:

- a). Presidente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b). Sindaco di Roverè Veronese, o suo delegato.

2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati e di risolvere le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'accordo stesso.

Articolo 7
(Termini)

1. Il presente accordo ha durata sino al collaudo di tutte le opere e interventi previsti. Tutti i termini previsti nel presente "Accordo" si considerano essenziali ai sensi dell'articolo 1457 e seguenti del codice civile.

Articolo 8
(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/1990.

Articolo 9
(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" viene approvato con decreto del Presidente della Provincia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 10
(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni.

2. Il presente "Accordo" è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

per la Provincia di Verona Antonio Pastorello;
per il Comune di Roverè Veronese Fabio Erbisti.